

ROMA



Protocollo RC n. 38225/18

Deliberazione n. 40

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2019

VERBALE N. 30

Seduta Pubblica del 16 maggio 2019

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2019, il giorno di giovedì 16 del mese di maggio alle ore 14,03 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,30 - il Vice Presidente Vicario dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Angelucci Nello, Ardu Francesco, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Vice Presidente Vicario constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti Carlo, Castiglione Rosalia Alba e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il Vice Presidente Vicario pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 11^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

11^a Proposta (Dec. G.C. n. 3 del 16 gennaio 2019)

Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione dell'istituto del "Silenzio Assenso" e della "Procedura Semplificata" alle istanze di Condonò Edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R.L. n. 12/2004, non ancora definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del Regolamento per dare attuazione alla procedura semplificata con modalità telematica.

Premesso che con deliberazione n. 222 del 9 ottobre 2017, la Giunta Capitolina, nell'ambito della riorganizzazione della macrostruttura Capitolina, ha approvato la costituzione dell'Ufficio di Scopo Condonò successivamente istituito con Ordinanza della Sindaca n. 172 del 30 ottobre 2017, che ha, altresì, fissato il termine per il conseguimento degli obiettivi al 31 dicembre 2019;

l'istituzione di detto Ufficio di Scopo ha tra le finalità, la necessità di definire efficaci azioni finalizzate all'accelerazione dello smaltimento delle oltre 190.000 pratiche relative ai Condonò Edilizi di cui alle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R. n. 12/2004, nonché di assicurare il coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività istruttorie;

a norma dell'art. 35, comma 17, Legge n. 47/1985, dell'art. 39, comma 4, Legge n. 724/1994, dell'art. 32, Legge n. 326/2003 e dell'art. 6, comma 3, Legge Regionale n. 12/2004, anche in caso di inerzia del Comune, il titolo edilizio in sanatoria si intende come rilasciato qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- 1) pagamento integrale dell'oblazione;
- 2) pagamenti dei contributi di concessione;
- 3) presentazione della documentazione richiesta per legge;
- 4) denuncia al catasto;
- 5) assenza di provvedimenti di diniego;
- 6) il decorso di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, ai sensi della Legge n. 47/1985 e della Legge n. 724/1994 ovvero il decorso di 36 mesi dal pagamento della terza rata degli oneri concessori – (2 maggio 2006), ai sensi della legge n. 326/2003 e della L.R. n. 12/2004;
- 7) in aree vincolate, il termine all'uopo prescritto inizia a decorrere dalla data di emissione del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;

l'art. 6, comma 3, della suddetta Legge Regionale n. 12/2004, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 71, della Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2016, stabilisce inoltre che "...l'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria può essere attestata mediante il deposito al protocollo dell'ufficio comunale competente di una dichiarazione asseverata redatta da un tecnico abilitato che attesti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la regolarità della domanda e di tutti gli adempimenti conseguenti. Entro i successivi trenta giorni l'amministrazione competente, su richiesta dell'interessato, deve provvedere ad inviare il calcolo del conguaglio dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti a saldo”;

il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., normativa di carattere generale, ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo restando l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli a campione;

nel nostro ordinamento, l'autocertificazione è stata introdotta dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15, prevedendo la possibilità, per il cittadino, di dimostrare il possesso di requisiti rilevanti per il procedimento amministrativo mediante una semplice dichiarazione con la quale si assume la responsabilità della veridicità della stessa;

tale indirizzo generale trova peraltro applicazione specifica, nella materia del Condono Edilizio, all'art. 39, comma 4, della Legge n. 724/1994 e all'art. 4, comma 3, lettera b) della Legge Regionale n. 12/2004;

in base a dette normative al tecnico abilitato “di parte privata” è attribuito il potere di attestare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria richiesta, ferma restando la responsabilità penale per l'ipotesi di mendaci dichiarazioni con il consequenziale obbligo della P.A. di annullare il provvedimento ottenuto e di presentare le denunce previste dalla legge;

in analogia, anche l'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, dispone che la domanda di rilascio del Permesso di Costruire sia corredata da una “dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica”.

Atteso che l'interesse dei cittadini alla definizione, sia esplicita che tacita, della propria domanda di condono edilizio coincide con quello dell'Amministrazione Capitolina, in quanto presupposto fondamentale sia per dare certezza alle articolate situazioni giuridiche, sia per incrementare i flussi di introiti derivanti dagli oneri concessori, dai diritti di segreteria e dai conguagli di oblazione che, ai sensi dell'art. 32, comma 41, della Legge n. 326/2003, sono erogati a titolo di incentivazione per la definizione delle istanze di condono, nella misura del cinquanta per cento (50%), al Comune interessato;

lo snellimento dei procedimenti amministrativi riguardanti il condono edilizio potrebbe trovare attuazione attraverso la definizione di una procedura che preveda l'uniforme applicazione dell'istituto del "silenzio assenso" e la regolamentazione di una "procedura semplificata" per la definizione accelerata delle pratiche;

detta procedura attuata in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma S.U.E.T. (Sportello Unico per l'Edilizia Telematica), consentirebbe di ridurre in modo significativo i tempi di definizione delle pratiche di condono e, nel contempo, attraverso un applicativo dedicato, permetterebbe di determinare in maniera automatizzata quanto dovuto a conguaglio dell'oblazione e degli oneri concessori, garantendo un introito per l'Amministrazione stimato prudenzialmente in circa 400 milioni di euro soltanto a titolo di oneri concessori, senza considerare il cinquanta per cento delle somme che saranno riscosse a conguaglio dell'oblazione devolute al Comune ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L. n. 326/2003;

Considerato che i modelli procedurali secondo le finalità sopradescritte, consentiranno di incrementare il numero delle istanze poste a trattazione, demandando ai tecnici incaricati dalla proprietà, specifiche responsabilità, nonché l'onere di verificare la completezza e la coerenza documentale necessaria per l'ottenimento del titolo concessorio o del titolo abilitativo tacito per avvenuta formazione del silenzio assenso, riversando così sulla struttura capitolina le attività di controllo e verifica;

l'attivazione, da parte del soggetto legittimato, della procedura telematica volta al perfezionamento del titolo abilitativo edilizio tacito in ragione della "formazione del silenzio assenso" o, in alternativa, alla richiesta di avvio della "procedura semplificata", si fonderà sulla trasmissione di una dichiarazione asseverata compilata in tutti i campi, con interdizione all'inoltro nel caso di redazione parziale;

per gli immobili interessati da vincoli, dette procedure opereranno unicamente previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (ex art. 32, Legge n. 47/1985);

le istanze di condono interessanti il medesimo complesso immobiliare saranno unificate e sottoposte ad un unico controllo, al fine di evitare l'elusione dei limiti volumetrici, assoluti ed inderogabili, imposti dalle Leggi n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R.L. n. 12/2004;

le procedure semplificate non potranno operare in presenza di richiesta di riesame dell'istanza originaria e/o richiesta di rettifica del provvedimento concessorio già rilasciato, oppure, qualora i dati sostanziali dell'abuso riportati nella dichiarazione asseverata redatta con le modalità telematiche, quali superficie utile, superficie non residenziale, tipologia abuso, ecc. si discostino significativamente da quelli registrati

nella banca dati dell'applicativo dedicato.

Ritenuto che in ossequio alle disposizioni contenute nel Capo V "Controlli" art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ferma restando la possibilità di poter effettuare le verifiche necessarie anche dopo il rilascio del provvedimento sanante, l'Ufficio di Scopo Condonò è tenuto a concedere il titolo edilizio in sanatoria previa effettuazione di idonei controlli;

i controlli saranno obbligatori per tutte le istanze relative ad abusi edilizi che, per le rilevanti dimensioni, hanno comportato un notevole impatto sul territorio, oppure in quanto realizzati in aree di pregio o tutelate in generale, per cui è necessario acquisire il preventivo parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 47/1985, in particolare per:

- nuove costruzioni o ampliamenti (tipologie di abuso 1, 2, 3 della Legge n. 47/1985 e Legge n. 724/1994 e tipologie di abuso 1, 2 della Legge n. 326/2003 e L.R. n. 12/2004) superiori a 450 metri cubi;
- opere realizzate in aree vincolate per le quali necessita acquisire parere ex art. 32 L. 47/1985 da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo;

i controlli saranno invece effettuati su un campione non inferiore al 30% per:

- nuove costruzioni o ampliamenti (tipologie di abuso 1, 2, 3 della Legge n. 47/1985 e Legge 724/1994 e tipologie di abuso 1, 2, della Legge n. 326/2003 e L.R. n. 12/2004) fino a 450 metri cubi;
- ristrutturazioni edilizie (tipologia di abuso 4 della Legge 47/1985 e Legge 724/1994 e tipologia di abuso 3, della Legge 326/2003 e L.R. 12/2004), assoggettate, secondo l'attuale procedura ordinaria, alla disciplina del permesso di costruire/silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o della Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire;

i controlli saranno infine, effettuati su un campione non inferiore al 10% per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (tipologie di abuso 5, 6, 7 della Legge n. 47/1985 e Legge n. 724/1994 e tipologie di abuso 4, 5, 6 della Legge n. 326/2003 e L.R. n. 12/2004), assoggettati, secondo l'attuale procedura ordinaria, al regime della Segnalazione Certificata Inizio Attività o alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata;

il campione da sottoporre al controllo sarà individuato mediante procedura informatica, sulla base di un algoritmo, adottata con apposito provvedimento del direttore dell'Ufficio di Scopo Condonò;

ai soggetti, come sopra individuati, sarà inviata apposita comunicazione entro e non oltre i successivi cinque giorni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990;

in previsione dell'obbligo di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, l'Amministrazione si riserva di aggiornare i criteri di individuazione delle tipologie di abusi edilizi da sottoporre al controllo a campione, tenendo conto delle effettive concrete esigenze e delle misure percentuali di controllo sulle autocertificazioni indicate nel Piano medesimo;

le domande di condono sottoposte al controllo saranno definite dall'Ufficio di scopo Condono entro 180 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione asseverata e della documentazione integrativa. A tal fine sarà depositata in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo dedicato la comunicazione, ai soggetti legittimati, degli importi dovuti, nonché della differenza da versare a vario titolo, indicando, contestualmente, i termini perentori per effettuare i versamenti;

nel caso in cui il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sia subordinato al parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, il termine di cui sopra verrà sospeso dalla data di richiesta parere sino alla data di acquisizione dello stesso.

Valutato che le domande di condono non ricomprese nel campione sorteggiato saranno definite, dall'Ufficio di scopo Condono, entro 60 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione asseverata e della documentazione integrativa, previa verifica formale validata dal responsabile del procedimento e comunicazione ai soggetti legittimati degli importi dovuti e della differenza da versare a vario titolo, con contestuale indicazione dei termini perentori per effettuare i versamenti in questione. La comunicazione formale degli importi sarà depositata in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo dedicato;

Il mancato pagamento dell'oblazione entro i termini comunicati all'interessato, comporterà l'avvio del procedimento di rigetto della domanda di condono, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001;

il titolo edilizio in sanatoria sarà rilasciato entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione comprovante il pagamento dell'imposta di bollo e degli importi comunicati, con provvedimento del Direttore dell'Ufficio di Scopo Condono cui sarà allegata la dichiarazione asseverata che costituirà parte integrante del titolo. Lo stesso provvedimento sarà depositato in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo dedicato;

la procedura telematica volta al perfezionamento della formazione di silenzio assenso si comporrà di più fasi. Nello specifico, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione asseverata - redatta dal tecnico incaricato che sotto la propria responsabilità assicura la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi - previa verifica formale della stessa e della documentazione ivi richiamata, saranno comunicate ai soggetti legittimati le somme dovute a conguaglio dell'oblazione e degli oneri concessori, con contestuale indicazione dei termini perentori per effettuare i versamenti dovuti. La comunicazione formale degli importi sarà depositata in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo dedicato;

entro i termini riportati nella sopracitata comunicazione, Il tecnico incaricato dovrà provvedere ad inoltrare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme richieste dall'Amministrazione che sarà, parimenti depositata in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo. Tale adempimento perfezionerà la formazione del silenzio assenso e concluderà la procedura avviata;

il mancato pagamento dell'oblazione entro i termini comunicati all'interessato, così come l'esito negativo della verifica formale della dichiarazione asseverata, comporterà l'avvio del procedimento di rigetto della domanda di condono, nonché l'applicazione

delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001;

si provvederà inoltre, qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, a presentare apposita denuncia all'A.G. Penale, informando il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;

presso l'Ufficio di Scopo Condono sarà attivo un sistema informatico dedicato, che consentirà, previa identificazione al portale dell'Amministrazione Capitolina, l'accesso dei tecnici e dei soggetti legittimati alla visualizzazione ed alla consultazione delle pratiche di condono relative alle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 ed alla Legge Regionale n. 12/2004;

a tal fine i tecnici dovranno essere accreditati, previa apposita delega dei proprietari e, identificati esclusivamente per le pratiche delegate, tramite la procedura S.U.E.T., attualmente operativo presso l'Amministrazione Capitolina;

per quanto suesposto, occorre procedere all'approvazione del Regolamento per delineare le modalità operative necessarie a dare attuazione all'attestazione del silenzio assenso ed alla procedura semplificata di definizione delle istanze di condono ancora in itinere, fissando, altresì, i termini per ogni procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio di Scopo Condono;

ai contenuti della presente proposta, dovrà essere data adeguata pubblicità attraverso il sito istituzionale di Roma Capitale, nonché attraverso avvisi pubblici e altri mezzi di diffusione, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati la corretta informazione.

Tenuto conto che atto fondamentale e propedeutico all'operatività delle procedure delineate dovrà essere il potenziamento in termini di risorse umane e strumentali;

l'espletamento delle funzioni contemplerà, prioritariamente, il processo di attivazione di accesso agli atti digitali;

è opportuno istituire il "Consiglio di Consultazione" costituito dal Direttore del Dipartimento P.A.U. con funzioni di Presidente, o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio di Scopo Condono e suo delegato e da n. 2 Funzionari Tecnici che prestano servizio effettivo presso l'Ufficio di Scopo Condono, con compiti di verifica e monitoraggio dell'applicativo dedicato.

Dato atto che la proposta, in data 22 gennaio 2019, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi I, VIII, X, XI, XIV e XV non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi III, IV, V, VI, IX e XIII con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi II, VII e XII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

«Municipio II:

- rafforzare il sistema dei controlli, dotando l'ufficio di scopo di risorse umane e strumenti adeguati non solo per la verifica d'ufficio e sulla documentazione, ma anche per effettuare accertamenti direttamente sul territorio.
- Attivare il coordinamento con le strutture municipali, Uffici tecnici e Polizia locale, rafforzando allo stesso tempo i poteri di controllo dei Municipi.
- Destinare gli oneri versati per l'attivazione della procedura di sanatoria, a interventi di riqualificazione del territorio stesso nel quale l'abuso è stato compiuto.

Municipio VII:

- esplicitare quale garanzia e con quali modalità verranno attuati e rispettati i tempi e i termini dei 180 giorni, in relazione all'articolo 2, comma 9, del regolamento considerando che la procedura potrebbe prevedere la richiesta di pareri ad altri enti per eventuali vincoli contestuali.

Municipio XII:

1. Art. 2, comma 4 del Regolamento: sostituire le parole "non inferiore al 30%", con "pari al 30%".
2. Si propone altresì:
 - sostituire la frase: "Entro i successivi trenta giorni l'Amministrazione competente, su richiesta dell'interessato, deve provvedere ad inviare il calcolo del conguaglio dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti a saldo", a pag. 2 delle premesse della predetta proposta, con la frase: "Sarà cura dell'interessato o del professionista determinare in base alla normativa vigente – deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 del 15 novembre 1996 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 2 marzo 2006, gli oneri concessori dovuti a saldo".
 - eliminare l'ultimo capoverso, a pag. 2 delle premesse: "in analogia, anche l'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, dispone che la domanda di rilascio del Permesso di Costruire sia corredata da una "dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie e alle norme relative all'efficienza energetica.
3. a pag. 3 delle premesse, aggiungere il seguente capoverso: "L'art. 35, comma 14, della legge 47/85 stabilisce: "il Sindaco esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio, nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento".»

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 3 maggio 2019, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio II:

- Le richieste non vengono accolte in quanto riguardano principalmente la gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche, tutti aspetti strettamente connessi

con l'attuazione del Decentramento Amministrativo e non possono, pertanto, interessare la proposta di delibera in argomento che ha come specifica finalità la sollecita definizione delle istanze di condono ancora in itinere. A tal proposito, si rammenta inoltre che, il vigente ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, senza fare alcuna distinzione tra i titoli edilizi definiti in attuazione alle procedure ordinarie e quelli definiti con procedura speciale del condono, stabilisce che tutti i proventi dei titoli abilitativi edilizi siano destinati esclusivamente e senza limitazioni temporali e "territoriali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche", (comma 460 della Legge 232/2016).

Municipio VII:

- l'osservazione non viene accolta in quanto afferisce ad una modalità che ai sensi dell'art. 2, comma 10 del Regolamento prevede che, per garantire e rispettare i termini di 180 giorni fissati all'art. 2, comma 9 del Regolamento, qualora il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sia subordinato al parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, i termini stabiliti siano sospesi dalla data di richiesta del parere sino alla data di acquisizione del medesimo.

Municipio XII:

le richieste non vengono accolte per i seguenti motivi:

- in merito al primo punto si rappresenta che, detta modifica, porterebbe ad una limitazione sui controlli che l'Ufficio preposto è tenuto ad effettuare. Al contrario, l'Amministrazione si è riservata la possibilità di effettuare ulteriori verifiche anche dopo il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e di aggiornare, sia i criteri di individuazione delle tipologie di abusi edilizi da sottoporre al controllo a campione, tenendo conto delle effettive concrete esigenze, sia le misure percentuali di controllo sulle autocertificazioni.
- il secondo punto non può trovare accoglimento della richiesta atteso che, quanto richiamato nella proposta di deliberazione è stato espressamente stabilito dall'art. 6, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2004, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 71, della Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2016, a tal proposito, è stata prevista l'implementazione dell'applicativo dedicato che permetterà di determinare in maniera automatizzata, quanto dovuto a conguaglio dell'oblazione e degli oneri concessori, garantendo il controllo sulle somme versate dai cittadini, "dispensando" il cittadino o il tecnico incaricato da un'ulteriore incombenza.
- per il terzo punto si rappresenta che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno richiamare quanto stabilito dalla procedura ordinaria per il rilascio del Permesso di Costruire, per evidenziare l'importanza che riveste la dichiarazione asseverata anche nella definizione delle istanze di condono con procedure semplificate telematiche, escludendo, comunque, che l'art. 20 del D.P.R. 380/2001 possa trovare applicazione nella procedura speciale del condono. In merito all'ultimo

punto, non si ravvisa la necessità di inserire, nella proposta di deliberazione in argomento, quanto richiamato all'art. 35, comma 14 della Legge 47/1985, atteso che detta norma trova applicazione nella definizione delle pratiche di condono da definire con la procedura ordinaria che non è stata interessata dalla proposta di deliberazione in argomento. Pertanto si esprime parere contrario all'accoglimento.

Visto che in data 30 novembre 2018, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Esposito;

che in data 30 novembre 2018, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, ha attestato la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C. Esposito;

che in data 5 dicembre 2018, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: L. Botteghi";

che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del 1° febbraio 2019, ha espresso parere favorevole.

Atteso che, sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

Per i motivi esposti in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per la definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L. R. n. 12/2004 e ss.mm.ii., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di istituire il Consiglio di Consultazione composto dai componenti indicati all'art. 4 del Regolamento di cui al punto 1, con compiti di verifica e monitoraggio dell'applicativo dedicato;
3. di dare mandato al Dirigente di riferimento di prevedere, entro sei mesi, attraverso l'impiego di un sistema informatico dedicato allo snellimento e alla semplificazione delle procedure, l'automatizzazione di alcuni processi, finalizzati a rendere il flusso informatico molto più veloce ed efficace, anche attraverso la predisposizione di apposita modulistica digitale contenente le dichiarazioni asseverate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. necessarie per dare attuazione alle procedure semplificate con modalità telematica.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO CAPITOLINO PER LO SNELLIMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI N. 47/1985, N. 724/1994, N. 326/2003, L.R. 12/2004 E SS.MM.II.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizione istanze con procedura semplificata

Art. 3 - Perfezionamento della formazione del titolo edilizio tacito per silenzio assenso

Art. 4 - Consiglio di Consultazione

Art. 5 - Rilascio del titolo edilizio in sanatoria

Art. 6 - Perfezionamento della formazione di silenzio assenso

Art. 7 - Entrata in vigore

Articolo 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le norme, per dare attuazione all'istituto del silenzio assenso ed alla procedura semplificata di definizione delle istanze di condono ancora in itinere, disciplinando le modalità:
 - a) per la presentazione della dichiarazione asseverata;
 - b) per l'espletamento dei controlli di verifica;
 - c) per il rilascio del titolo edilizio o perfezionamento della formazione del titolo edilizio tacito per silenzio assenso.
2. Il presente regolamento, nell'ottica del processo di modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, disciplina, altresì, le modalità di utilizzo dell'applicativo informatico dedicato, che consente, per la gestione delle richieste di attivazione della procedura semplificata, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra l'Ufficio di Scopo Condono del Dipartimento PAU ed utenti, attraverso lo sportello unico telematico (SUET).
3. Gli atti adottati dall'Amministrazione nell'ambito delle procedure in questione, le dichiarazioni asseverate e la relativa documentazione sono firmate digitalmente ai sensi degli articoli 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modifiche e delle relative disposizioni attuative.
4. Le dichiarazioni asseverate e la relativa documentazione sono trasmesse in formato PDF attraverso accesso Web all'applicativo dedicato, ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 2.
Definizione istanze con procedura semplificata

1. Nel territorio di Roma Capitale, chiunque intenda avvalersi della procedura semplificata prevista per la definizione delle istanze di condono ancora in itinere, deve inoltrare a cura del tecnico incaricato, utilizzando esclusivamente l'applicativo dedicato, dichiarazione asseverata dallo stesso secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio di scopo Condono. Le informazioni comprese nella dichiarazione asseverata sono di carattere generale quali numero di pratica, identificativi catastali dell'immobile oggetto di sanatoria, legge di condono di riferimento, titolo del richiedente, dati proprietario, e di carattere tecnico quali dati dimensionali dell'abuso, tipologia abuso, data ultimazione delle opere, estremi di eventuali titoli edilizi preesistenti all'abuso, regime vincolistico, zona di PRG dell'area d'intervento, importi corrisposti a vario titolo, indicazioni sulla staticità dell'edificio ed ulteriori informazioni sui requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
2. Alla dichiarazione asseverata di cui al comma 1 è inoltre allegata l'eventuale documentazione aggiuntiva obbligatoria prevista dalla legge di condono a cui fa riferimento la domanda di sanatoria e dichiarazione sostitutiva a cura del soggetto legittimato, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 39

della legge 724/1994, come modificato dall'art. 2 comma 37 lettera b) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di non essere indagato, né di essere stato condannato, per i reati di cui agli artt. 416 bis (associazione di tipo mafioso), 648 bis (riciclaggio di denaro) e 648 ter (impiego di denaro di provenienza illecita) codice penale.

3. Le domande di condono interessate da dichiarazione asseverata e ricadenti nei casi di seguito riportati sono escluse dal sorteggio di cui al successivo comma 4 ed assoggettate al controllo obbligatorio:
 - a) nuove costruzioni o ampliamenti (tipologie di abuso 1, 2, 3 della Legge 47/1985 e Legge 724/1994 e tipologie di abuso 1, 2 della Legge 326/2003 e L.R. 12/2004) che hanno comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi;
 - b) opere realizzate in aree vincolate che necessitano del parere ex art. 32 Legge 47/1985 da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo;
 - c) nuove costruzioni o ampliamenti (tipologie di abuso 1, 2, 3 della Legge 47/1985 e Legge 724/1994 e tipologie di abuso 1, 2 della Legge 326/2003 e L.R. 12/2004) oggetto di più istanze di condono interessanti il medesimo complesso immobiliare, che hanno comportato la realizzazione di un volume complessivo superiore a 450 metri cubi;
4. Le domande di Condono interessate da dichiarazione asseverata relative a nuove costruzioni o ampliamenti fino a 450 metri cubi e ad interventi di ristrutturazione edilizia (tipologie di abuso 1, 2, 3, 4 della Legge 47/1985 e Legge 724/1994 e tipologie di abuso 1, 2, 3 della Legge 326/2003 e L.R. 12/2004), sono assoggettate al controllo a campione sorteggiato nella misura non inferiore al 30% delle dichiarazioni asseverate inoltrate nel periodo temporale definito con successivo atto dirigenziale;
5. Le domande di condono interessate da dichiarazione asseverata relative ad interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (tipologie di abuso 5, 6, 7 della Legge 47/1985 e Legge 724/1994 e tipologie di abuso 4, 5, 6 della Legge 326/2003 e L.R. 12/2004), sono assoggettate al controllo a campione sorteggiato nella misura non inferiore al 10% delle dichiarazioni asseverate inoltrate nel periodo temporale definito con successivo atto dirigenziale;
6. Il sorteggio di cui ai commi 4 e 5 è effettuato mediante procedura informatica, sulla base di un algoritmo, e adottata con apposito provvedimento del direttore dell'Ufficio di Scopo Condono. L'esito del sorteggio è reso noto ai soggetti legittimati entro e non oltre i successivi cinque giorni dalla data del sorteggio medesimo ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
7. Le domande di condono oggetto di procedura semplificata sottoposte al controllo di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono definite sulla base della dichiarazione asseverata e dell'istruttoria tecnica di verifica validata dal responsabile del procedimento della Società affidataria.

8. Il controllo di cui ai precedenti commi 3, 4, e 5 finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria comprende:
 - verifica tipologia abuso e dati dimensionali dichiarati;
 - verifica di completezza della documentazione obbligatoria prevista per legge;
 - verifica epoca abuso attraverso il Sistema Informativo Abusi Edilizi (SIAE);
 - verifica zona urbanistica con riferimento al PRG vigente all'entrata in vigore della legge di condono;
 - verifica regime vincolistico in vigore al momento della definizione dell'istanza di condono;
 - verifica acquisizione di eventuale parere ex art. 32, L. 47/1985 propedeutico al rilascio del titolo edilizio in sanatoria;
 - verifica di eventuali cause ostative alla sanatoria edilizia;
 - verifica del titolo di proprietà o altro diritto soggettivo;
 - verifica dei pagamenti obbligatori previsti dalla legge di condono.
9. Per le domande di condono oggetto di procedura semplificata sottoposte al controllo di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, l'Ufficio di scopo Condono, in caso di esito positivo, dà comunicazione ai soggetti legittimati delle eventuali somme dovute a conguaglio a vario titolo, indicando i termini perentori per effettuare i pagamenti. La comunicazione formale degli importi è depositata in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo dedicato entro 180 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione asseverata e della documentazione integrativa.
10. Qualora il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sia subordinato al parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, i termini di cui al precedente comma 9, sono sospesi dalla data di richiesta parere sino alla data di acquisizione dello stesso.
11. Le domande di condono non ricomprese nel campione sorteggiato sono definite sulla base delle dichiarazioni asseverate redatte dal tecnico incaricato previa verifica formale validata dal responsabile del procedimento della Società affidataria. l'Ufficio di Scopo Condono, in caso di esito positivo della verifica formale, dà comunicazione ai soggetti legittimati delle eventuali somme dovute a conguaglio a vario titolo, indicando i termini perentori per effettuare i pagamenti. La comunicazione formale degli importi è depositata in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo dedicato entro 60 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione asseverata e della documentazione integrativa.
12. Il mancato pagamento dell'ablazione entro i termini comunicati all'interessato con le modalità di cui al precedente comma 11 comporta l'avvio del procedimento di rigetto della domanda di condono. Il mancato pagamento degli oneri concessori entro i termini comunicati all'interessato con le modalità di cui al precedente comma 11 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 alle domande di condono presentate ai sensi della Legge n. 47/1985 e della Legge n. 724/1994 il rigetto delle domande di condono presentate ai sensi della Legge n.326/2003 e della Legge Regionale n. 12/2004, come previsto dell'art. 5, comma 3, della stessa Legge Regionale n. 12/2004.

13. In caso di esito negativo dei controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 o della verifica formale di cui al comma 11, l'Ufficio di Scopo Condono avvia il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono, comunicando all'interessato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990. Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci avvia denuncia all'A.G. Penale ed informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
14. La procedura semplificata non potrà operare in presenza di richiesta di riesame dell'istanza originaria e/o richiesta di rettifica del provvedimento concessorio già rilasciato, oppure, nel caso in cui i dati sostanziali dell'abuso riportati nella dichiarazione asseverata redatta secondo le modalità di cui all'art. 2, quali superficie utile, superficie non residenziale, tipologia abuso, ecc. si discostano significativamente da quelli registrati nella banca dati dell'applicativo dedicato.

Articolo 3.

Perfezionamento della formazione del titolo edilizio tacito per silenzio assenso

1. Nel territorio di Roma Capitale, chiunque intenda avvalersi della formazione del titolo edilizio tacito per silenzio assenso, deve inoltrare a cura del tecnico incaricato, utilizzando esclusivamente l'applicativo dedicato, una dichiarazione asseverata redatta secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio di scopo Condono. Le informazioni comprese nella dichiarazione asseverata sono di carattere generale quali numero di pratica, identificativi catastali dell'immobile oggetto di sanatoria, legge di condono di riferimento, titolo del richiedente, dati proprietario e di carattere tecnico quali dati dimensionali dell'abuso, tipologia abuso, data ultimazione delle opere, estremi di eventuali titoli edilizi preesistenti all'abuso, regime vincolistico, zona di PRG dell'area d'intervento, importi corrisposti a vario titolo, indicazioni sulla staticità dell'edificio ed ulteriori informazioni sui requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini della formazione del silenzio assenso.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è inoltre allegata dichiarazione sostitutiva a cura del soggetto legittimato, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 39 della Legge 724/1994, come modificato dall'art. 2 comma 37 lettera b) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, di non essere indagato, né di essere stato condannato per i reati di cui agli articoli 416 bis (associazione di tipo mafioso), 648 bis (riciclaggio di denaro) e 648 ter (impiego di denaro di provenienza illecita) codice penale.
3. La procedura di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle domande complete della documentazione obbligatoria prevista dalla legge di condono a cui fa riferimento la domanda di sanatoria, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la formazione del titolo abilitativo tacito per silenzio assenso, fatta salva la possibilità di poter integrare eventuali somme dovute a conguaglio dell'oblazione ed oneri concessori come stabilito dall'art. 6 comma 3 della legge regionale 12/2004.
4. Il perfezionamento della formazione del silenzio assenso avviene ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 12/2004, sulla base della dichiarazione asseverata redatta

dal tecnico incaricato, previa verifica formale della stessa e della documentazione ivi richiamata.

5. entro 30 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione asseverata redatta dal tecnico incaricato che, sotto la propria responsabilità, assicura la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, saranno comunicate, ai soggetti legittimati, le somme dovute a conguaglio dell'oblazione e degli oneri concessori con contestuale indicazione dei termini perentori per effettuare i versamenti dovuti. La comunicazione formale degli importi sarà depositata in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo dedicato;
6. entro i termini riportati nella sopracitata comunicazione, il tecnico incaricato dovrà provvedere ad inoltrare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme richieste dall'Amministrazione che sarà parimenti depositata in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo. Tale adempimento perfezionerà la formazione del silenzio assenso e concluderà la procedura avviata.
7. il mancato pagamento dell'oblazione entro i termini comunicati all'interessato così come l'esito negativo della verifica formale della dichiarazione asseverata, comporterà l'avvio del procedimento di rigetto della domanda di condono. nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001;
8. In caso di esito negativo della verifica formale di cui al comma 4, l'Ufficio di Scopo Condono comunica ai soggetti legittimati la conclusione negativa della procedura di perfezionamento della formazione del titolo edilizio tacito per silenzio assenso, esplicitando i motivi di contrasto. Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci avvia denuncia all'A.G. Penale ed informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
8. La procedura per il perfezionamento della formazione del titolo edilizio tacito per silenzio assenso non potrà operare in presenza di richiesta di riesame dell'istanza originaria e/o di richiesta di rettifica del provvedimento concessorio già rilasciato, oppure, nel caso in cui i dati sostanziali dell'abuso riportati nella dichiarazione asseverata redatta secondo le modalità di cui all'art. 3, quali superficie utile, superficie non residenziale, tipologia abuso, ecc. si discostano significativamente da quelli registrati nella banca dati dell'applicativo dedicato.

Articolo 4.

Consiglio di Consultazione

1. È istituito il Consiglio di Consultazione, di seguito denominato Consiglio, i cui componenti sono nominati con Ordinanza del Sindaco, e dura in carica fino al termine di cui all'Ordinanza della Sindaca n. 1172 del 30 ottobre 2017. È validamente costituito con la maggioranza dei componenti designati, ed è composto:
 - a) dal Direttore del Dipartimento PAU con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - b) dal Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica o suo delegato;
 - c) dal Direttore dell'Ufficio di Scopo Condono, o suo delegato;

- d) da n. 2 Funzionari Tecnici che prestano servizio effettivo presso l'Ufficio di Scopo Condonò;
2. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte da un dipendente capitolino individuato tra il personale della Direzione Dipartimento PAU.
 3. Il Consiglio ha compiti di verifica e monitoraggio dell'applicativo dedicato e si riunisce almeno due volte l'anno ovvero con cadenza semestrale.

Articolo 5.

Rilascio del Titolo Edilizio in Sanatoria

1. Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato con provvedimento del Direttore dell'Ufficio di Scopo Condonò, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione comprovante il pagamento dell'imposta di bollo e degli importi comunicati con le modalità di cui al precedente art. 2, sulla base della dichiarazione del tecnico di parte che, sotto la propria responsabilità, assevera la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato con allegata la dichiarazione asseverata che costituisce parte integrante del titolo e depositato in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo dedicato.
3. Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni asseverate, l'Ufficio di Scopo condono effettua le verifiche necessarie anche dopo il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990.

Articolo 6.

Perfezionamento della formazione di silenzio assenso

1. Il perfezionamento della formazione del silenzio assenso avviene ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 12/2004, sulla base della dichiarazione asseverata redatta dal tecnico incaricato, previa verifica formale della stessa documentazione ivi richiamata.
2. entro 30 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione asseverata redatta dal tecnico incaricato che, sotto la propria responsabilità, assicura la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, saranno comunicate ai soggetti legittimati le somme dovute a conguaglio dell'oblazione e degli oneri concessori, con contestuale indicazione dei termini perentori per effettuare i versamenti dovuti. La comunicazione formale degli importi sarà depositata in formato pdf nel fascicolo virtuale dell'applicativo dedicato;
3. entro i termini riportati nella sopracitata comunicazione, il tecnico incaricato dovrà provvedere ad inoltrare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme richieste dall'Amministrazione che sarà parimenti depositata, in formato pdf, nel fascicolo virtuale dell'applicativo. Tale

adempimento perfezionerà la formazione del silenzio assenso e concluderà la procedura avviata.

4. Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni asseverate, l'Ufficio di Scopo condono effettua le verifiche necessarie anche dopo il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990.

Articolo 7.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Vice Presidente Vicario con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 3 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Ardu, Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Bordoni, De Priamo e Mennuni.

La presente deliberazione assume il n. 40.

(OMISSIS)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
E. STEFÀNO

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 29 maggio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 giugno 2019.

Lì, 28 maggio 2019

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to. S. Baldino